

28165/08



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Udienza pubblica in
data 18/11/2008

OGGETTO
Risarcimento danni

R.G.N.29358/2006
cron. 28165
Rep. 7075

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Vincenzo Carbone	Primo Presidente
dott. Enrico Papa	Consigliere
dott. Giovanni Settimj	Consigliere
dott. Antonio Merone	Consigliere
dott. Aniello Nappi	Rel. Consigliere
dott. Saverio Toffoli	Consigliere
dott. Angelo Spirito	Consigliere
dott. Giacomo Travaglino	Consigliere
dott. Francesco Tirelli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Regione Abruzzo, domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde 2, presso l'avv. N.Paolantonio, rappresentata e difesa dagli avv. S.Pasquali e G.Cerceo, come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

Contro

2008
1067

Maria Rosaria Orsatti Vittorio Orsatti e Giuseppe Orsatti, domiciliati in Roma, via E.Q.Visconti 99, presso gli avv. E.Conte e M.Conte, dai quali sono rappresentati e difesi, come da mandato a margine del controricorso

- controricorrente -

Contro

Consorzio di Bonifica Centro, bacino Saline-Pescara-Alento-Foro, domiciliati in Roma, via Sesto Rufo 23, presso gli avv. L.V.Moscarini e P.De Virgilis, che lo rappresentano e difendono, come da mandato a margine del controricorso

- controricorrente -

Contro

Azienda Consortile Acquedottistica, A.C.A. s.p.a., domiciliata in Roma, piazza Martiri di Belfiore 2, presso l'avv. G.Giovannini, rappresentata e difesa dall'avv. S.Della Rocca, come da mandato a margine del controricorso

- controricorrente -

avverso

le sentenze n. 60/2003 e n. 37/2006 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, depositate il 30 aprile 2003 e il 10 aprile 2006

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.

Aniello Nappi

udito l'avv. Moscarini per delega

Udite le conclusioni del P.M., dr. V. Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con le sentenze impugnate, la prima non definitiva, relativa all'an debeatur, e la seconda definitiva, relativa al quantum debeatur, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha condannato la Regione Abruzzo al pagamento della somma di €. 82.899,89, oltre interessi e rivalutazione, in favore di Maria Rosaria Orsatti, Vittorio Orsatti e Giuseppe Orsatti, eredi di Roberto Orsatti, a titolo di risarcimento dei danni loro provocati con l'abusiva derivazione dal fiume Foro di acque per uso potabile in violazione del diritto di utilizzazione delle stesse acque per la produzione di energia elettrica, riconosciuto a Roberto Orsatti con decreto 7 marzo 1985, n. 317.

Con la medesima sentenza definitiva il T.S.A.P. ha rigettato la domanda proposta da Maria Rosaria Orsatti, Vittorio Orsatti e Giuseppe Orsatti nei confronti del Consorzio di Bonifica Centro, rilevando



che gli attori non avevano realizzato le opere idonee a consentire la restituzione delle acque dovuta dal consorzio convenuto.

Ricorre per cassazione la Regione Abruzzo e propone cinque motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resistono con controricorso Maria Rosaria Orsatti, Vittorio Orsatti e Giuseppe Orsatti, ~~che~~ hanno depositato anche memoria, il Consorzio di Bonifica Centro e l' Azienda Consortile Acquedottistica.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo dell'impugnazione proposta contro la sentenza non definitiva e con il secondo motivo dell'impugnazione proposta contro la sentenza definitiva la Regione Abruzzo deduce omessa motivazione sulla dedotta esistenza di un Piano regolatore generale degli acquedotti approvato il 3 agosto 1968, che riservava all'uso potabile 401,8 litri al secondo dell'acqua del fiume Foro, sicché gli attori non avevano titolo per lamentare danni conseguenti a derivazioni per uso potabile contenute entro tali limiti.

Con il primo motivo del ricorso proposto contro la sentenza definitiva la Regione Abruzzo deduce omessa motivazione sul fatto, risultante dalla consu-

lenza tecnica d'ufficio, che il danno lamentato dagli attori fosse imputabile al Consorzio di Bonifica Centro.

Con il terzo motivo del ricorso proposto contro la sentenza definitiva la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.p.r. 11 marzo 1968, n. 1090. Sostiene che per il periodo successivo alla scadenza della loro concessione, avvenuta il 31 gennaio 1991, agli attori potrebbe essere riconosciuto un danno solo per il consumo di acqua eventualmente superiore al limite 401,8 litri per secondo.


Con il quarto motivo dell'impugnazione proposta contro la sentenza definitiva la ricorrente deduce omessa motivazione sul fatto che l'approvvigionamento idrico di alcuni comuni abruzzesi dalle fonti del fiume Foro risaliva agli anni 1908 e 1910, sicché era anteriore alla domanda di riconoscimento della derivazione Orsatti, proposta il 21 gennaio 1919, e la sua portata, definibile in 56 litri al secondo, va detratta dalla derivazione per uso potabile operata tra il 20 aprile 1985 e il 23 maggio 1995, di cui è chiamata a rispondere la ricorrente.

2. Sono infondati sia il terzo motivo del ricorso proposto contro la sentenza definitiva, con il qua-



le la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.p.r. 11 marzo 1968, n. 1090, sia l'unico motivo del ricorso proposto contro la sentenza non definitiva e il secondo motivo del ricorso proposto contro la sentenza definitiva.

Con questi due ultimi motivi si deduce, infatti, una carenza di motivazione in diritto della sentenza impugnata, che può assumere rilevanza solo se sussista effettivamente la violazione della norma di diritto sostanziale denunciata. Ma deve escludersi la stessa violazione dell'art. 2 d.p.r. 11 marzo 1968, n. 1090, denunciata anche direttamente con il terzo motivo, dato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il vincolo totale o parziale delle riserve idriche da utilizzare, ai sensi dell'art. 2, lettera b), legge 4 febbraio 1963, n. 129, per il piano degli acquedotti, pur avendo priorità su altre e diverse destinazioni, non opera automaticamente, sia perché di norma ha effetto soltanto dalla data di scadenza o cessazione delle utenze che abbiano precedentemente formato oggetto di riconoscimento o concessione (art. 2, primo comma, d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090), sia perché l'effettività della suddetta utilizzazione consegue essa stessa ad un provvedimento concessivo




rio, sia pure accertativo del vincolo di destinazione, in difetto del quale la derivazione in pregiudizio della concessione preesistente si configura quale atto illecito (art. 6 dello stesso d.P.R. n. 1090 del 1968). Conseguentemente la sottensione di mero fatto di una precedente concessione, sia pure in coerenza al vincolo sopra menzionato, comporta il diritto del concessionario all'integrale risarcimento del danno e non all'indennizzo spettante in caso di rituale risoluzione di concessione reputata non più compatibile con il medesimo vincolo (indennizzo la cui previsione normativa si evince dal richiamo disposto nell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1090 del 1968 all'art. 45, t.u. 13 febbraio 1933 n. 1775" (Cass., sez. un., 17 dicembre 1999, n. 906, m. 532295, Cass., sez. un., 17 luglio 1992, n. 8678, m. 478233).

Ne consegue che, non risultando neppure dedotta l'esistenza di uno specifico provvedimento di concessione della derivazione di acqua potabile, non sussiste la violazione di legge dedotta dalla ricorrente.

3. I due rimanenti motivi del ricorso sono inammissibili.

Il primo motivo, in particolare, ipotizza l'imputabilità al Consorzio di Bonifica Centro dei danni lamentati dagli attori, ma senza muovere censura alcuna alla decisione impugnata laddove essa esclude la responsabilità del consorzio per l'impossibilità di restituire agli Orsatti l'acqua prelevata, e senza determinare l'entità del danno che al consorzio sarebbe imputabile. Sicché si tratta di censura del tutto generica. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, " la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice " a quo" (Cass., sez. III, 30 agosto 2004, n. 17369, m. 576567). Il motivo è inoltre privo di specifica e chiara indicazione, a norma dell'art. 366 bis c.p.c., del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa.



Il quarto motivo propone questioni di fatto, che risultano nuove, non indicando la parte in quali suoi atti difensivi fossero state ritualmente proposte. Ed è per di più privo di specifica e chiara indicazione, a norma dell'art. 366 bis c.p.c., del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa.


4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e la ricorrente va condannata al rimborso delle spese anticipate dai resistenti Orsatti. Possono essere invece compensate le spese tra la ricorrente e gli altri resistenti, considerata la loro posizione processuale marginale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore dei resistenti Orsatti, liquidandole in complessivi €. 5.200, di cui €. 5.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge. Compensa le spese tra la ricorrente e gli altri resistenti.


Roma, 18 novembre 2008

Il Presidente



Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
oggi, 26 NOV. 2008
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

